

Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere

Sottosezione procedure concorsuali

Proc. di liquidazione controllata n. 29-1/2023

Il giudice delegato, Valeria Castaldo,

letta la relazione informativa sulla gestione finanziaria e l'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano;

letta la nota depositata dal liquidatore, con la quale lo stesso ha inoltrato il decreto di apertura della liquidazione controllata, al fine di consentire gli adempimenti necessari per l'esecuzione della prevista pubblicazione a carico della cancelleria, rappresentando al contempo di non aver riscontrato dati sensibili da oscurare;

P.Q.M.

Autorizza la pubblicazione.

11.7.2023

Il giudice

Valeria Castaldo

V° Si pubblica  
SINO 22/7/23  
Se Pendente di da  




*Dott. Sebastiano Cosentina*  
COMMERCIALISTA, REVISORE CONTABILE

AL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE  
Decreto EX art. 268 e ss CCII  
Giudice Delegato Dott.ssa Marta Sodano  
Procedura N. 29 Anno2023  
Denominazione Perrotta Francesco

Oggetto: procedura 29/2023

Ill.mo Signor Giudice Delegato, dott.ssa Sodano

il sottoscritto dott. Sebastiano Cosentina, Dottore Commercialista, con Studio in Caserta alla Via E. Rossi n. 18  
Tel. 0823 356194 Fax 0823 462016 E-mail: [sebastiano.cosentina@gmail.com](mailto:sebastiano.cosentina@gmail.com) PEC:  
[sebastiano.cosentina@commercialisticaserta.it](mailto:sebastiano.cosentina@commercialisticaserta.it) nominato Liquidatore della procedura di cui all'oggetto,

Premesso

- Che con decreto del 25/05/2023 Tribunale in Camera di Consiglio disponeva "che il liquidatore inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nell'apposita area delle procedure da sovraindebitamento";
- Che con provvedimento del 24/05/2022 il Presidente della Terza sez. Civile Dr. Quaranta, emanava disposizioni al fine della Pubblicità di cui sopra;

INOLTRA

- Il Decreto di Omologa con i dati sensibili oscurati (che nella fattispecie sono inesistenti) al fine di consentire gli adempimenti necessari per l'esecuzione della prevista pubblicazione a carico della cancelleria .

Caserta lì 07/06/2023

in fede

dott. Sebastiano Cosentina





REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:

-Dr. Enrico Quaranta	Presidente
-Dr.ssa Valeria Castaldo	Giudice rel.
-Dr.ssa Marta Sodano	Giudice

Ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nel procedimento iscritto al P.U. r.g. n. 29/2023 avente ad oggetto APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA EX ARTT. 268 E SS. CCII, su istanza di PERROTTA FRANCESCO (C.F. PRRFNC59E12D789L), nato a Frattamaggiore il 12/05/1959 e residente a Capua in Via San Martino alla Giudea, 28, rapp.to e difeso dall'avv. Silvia Bianco (BNCSLV63R66G630D) giusta procura in atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Caserta al Largo Daniel Bovet,

debitore

\*\*\*

Udita la relazione del Giudice relatore,

letto il ricorso proposto da Perrotta Francesco per l'apertura della procedura di liquidazione controllata disciplinata dagli artt. 268 e ss. del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza; ritenuta la competenza per territorio del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ai sensi dell'art. 27 commi 2 e 3 lett. b), essendo il ricorrente residente in Capua (Ce) ed essendo ivi collocato il centro dei suoi interessi;

vista la documentazione allegata al ricorso per la liquidazione controllata;

vista la relazione dell'OCC ex art. 269 c. 2 CCII, come da ultimo integrata e modificata in data 17.4.23, contenente una valutazione positiva sulla completezza ed attendibilità della documentazione a corredo della domanda nonché una illustrazione dettagliata della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

considerato che, sulla base della documentazione depositata, pare sussistere:



(i) il presupposto **oggettivo**, giacché il ricorrente è qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e), trattandosi di persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale;

(ii) il presupposto **oggettivo** della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett. c) CCII e più segnatamente della sua insolvenza, ex art. 2, c. 1 lett. b).

Ed invero, tale requisito va inteso quale generale situazione di difficoltà economica riguardante il debitore, che genera l'impossibilità di far fronte regolarmente, quindi con modalità e tempi fisiologici, alle obbligazioni assunte, indipendentemente dai motivi che l'hanno generata e indipendentemente dalla consistenza del patrimonio: ciò che rileva, in altri termini, è che il debitore non sia più in grado di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni, sino a diventare irrilevante anche che il patrimonio sia superiore alla esposizione debitoria, in quanto il patrimonio potrebbe essere altrimenti impegnato o non facilmente liquidabile.

Il riscontro dello stato d'insolvenza del debitore prescinde, inoltre, da ogni indagine sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti, essendo a tal fine sufficiente l'accertamento di uno stato d'impotenza economico-patrimoniale non transitorio e idoneo a privare tale soggetto della possibilità di far fronte, con mezzi "normali", ai propri debiti.

considerato:

- che quanto all'attivo patrimoniale ed al profilo reddituale, Perrotta Francesco:
  - a) risulta proprietario dell'immobile ubicato nel comune di Capua (Ce), alla via San Martino alla Giudea n. 28, cat. A1, adibito ad abitazione familiare, contraddistinto dai seguenti dati identificativi catastali: foglio n. 52, particella n. 121, sub 46; valore di stima in atti € 109.000,00;
  - b) risulta in possesso dei seguenti autoveicoli: Ford Fusion, targata ED506JZ, immatricolata in data 3.8.2010, e Fiat Croma, targata DF981VP, immatricolata in data 14.12.2006, con un valore medio di mercato pari rispettivamente ad € 3.000,00 e € 500,00;
  - c) Risulta unico percettore di reddito all'interno del nucleo familiare, essendo la moglie - con la quale convive in regime di separazione dei beni - priva di occupazione; il reddito netto mensile da lavoro dipendente percepito dal Perrotta ammonta ad € 2.217,16;
  - d) risulta intestatario dei seguenti rapporti: CONTO CORRENTE CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. (COINTESTATO) - 00570/56619772, con un saldo disponibile alla data del deposito del ricorso di euro 1.307,10; LIBRETTO POSTALE n. 39447922, con saldo pari a € 0,00; CARTA POSTEPAY PAYWAVE n. 5188, 11,19; C/C COINTESTATO N. 691 - 691, con un saldo disponibile di € 20,45;



e) non risulta vantare crediti futuri;

- che quanto alla debitoria personale, il Perrotta risulta esposto per debiti tributari, da mutuo ipotecario, sanzioni civili, debiti da condanna spese legali e debiti derivanti da prestiti chirografari per € 181.828,19;

ritenuto, quindi, che il ricorrente sia in stato di sovraindebitamento, stante la sua incapacità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni scadute, anche in via prospettica;

rilevato, quindi, che l'attivo disponibile non consente il pagamento dei debiti non soddisfatti con la ripartizione dell'attivo su indicato, neanche in una eventuale ottica pluriennale;

considerato che l'attivo liquidabile è rappresentato da tutti i beni mobili ed immobili di cui ai punti precedenti;

rilevato, per altro verso, che il Perrotta è titolare di uno stipendio mensile pari ad € 2.217,16;

preso atto delle spese quantificate dal predetto per il sostentamento della famiglia, composta da quattro persone, di cui due figlie, rispettivamente di 15 anni e 20 anni;

ritenuto che la quota di stipendio mensile dei ricorrenti da escludersi dalla liquidazione debba essere determinata nella somma di € 1.909,79 (tenuto conto delle somme necessarie per far fronte alle esigenze abitative del nucleo familiare, una volta venduto l'immobile di proprietà, da destinare al canone mensile di locazione, di quelle ulteriori per gli spostamenti a fini lavorativi e di quelle ordinarie occorrenti per le necessità del nucleo familiare);

considerato, comunque, ai fini della determinazione della quota di reddito disponibile ai sensi dell'art. 268, comma 4 lett. b), CCI, - che le cessioni del quinto dello stipendio, relative al finanziamento contratto con DYNAMICA RETAIL S.P.A. nel 2017 sono inopponibili alla procedura dopo la sua apertura;

considerato, infatti, che l'apertura della liquidazione controllata comporta in capo al debitore, in analogia con quanto previsto per la liquidazione giudiziale, lo spossessamento dei beni, ovvero la perdita del potere di amministrare e disporre del patrimonio liquidabile, che viene attribuito al liquidatore;

rilevato che tale spossessamento ha per effetto l'apertura di un concorso formale e sostanziale tra i creditori, con la conseguenza che dal momento dell'apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

rilevato, inoltre, che il principio del concorso formale dei crediti determina l'operatività in via analogica dell'art. 151 CCII nel senso che come nella liquidazione giudiziale, anche nella liquidazione controllata i crediti, pur se muniti di diritti di prelazione o prededucibili, devono essere accertati nelle forme dell'accertamento del passivo;



considerato che, una volta esclusa la persistente operatività delle cessioni del quinto, e tenuto conto delle spese allegare dai ricorrenti per il sostentamento proprio e della famiglia, come dettagliate in atti e tali da escludere dal concorso l'importo cadauno determinato in precedenza, il residuo dello stipendio dei ricorrenti sarà appreso alla procedura della liquidazione controllata; ritenuto che non vi siano ragioni ostative alla nomina del gestore designato dall'OCC come liquidatore;

considerato che alla apertura della liquidazione controllata consegue *ipso iure* il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari, quale effetto automatico ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;

### P.Q.M.

Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di PERROTTA FRANCESCO (C.F. PRRFNC59E12D789L), nato a Frattamaggiore il 12/05/1959 e residente a Capua in Via San Martino alla Giudea, 28;

Nomina Giudice delegato la Dr.ssa Marta Sodano;

Nomina liquidatore il dr. Sebastiano Cosentina;

Ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori, ove non già depositati unitamente al ricorso; Assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a **sessanta giorni (60)** entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;

Ordina al debitore il rilascio della proprietà dell'immobile adibito ad abitazione familiare, ubicato nel comune di Capua (Ce), alla via San Martino alla Giudea n. 28, cat. A1, contraddistinto dai seguenti dati identificativi catastali: foglio n. 52, particella n. 121, sub 46, al momento dell'eventuale aggiudicazione a terzi, all'esito delle procedure competitive disposte dal liquidatore;

Ordina al debitore il rilascio delle autovetture Ford Fusion, targata ED506JZ e Fiat Croma, targata DF981VP, da consegnare al liquidatore;

dispone che risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell'importo di euro 1.909,79 mensili, con obbligo della parte di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

dispone che il liquidatore inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nell'apposita area delle procedure da sovraindebitamento e la trascriva in relazione al bene immobile e ai beni mobili registrati oggetto di liquidazione;



dispone che il ricorrente notifichi la predetta sentenza ai sensi dell'art. 270, c. 4, CCII ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

dispone che il liquidatore, entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);

dispone che entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, il liquidatore provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

dispone che il liquidatore provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;

dispone che il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo semestrale delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura; nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

dispone che, terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, il liquidatore presenti il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI e che provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.

Sentenza di prenotarsi a debito

Si comunichi.

Santa Maria Capua Vetere, 25.5.2023.

Il giudice relatore

Dr.ssa Valeria Castaldo

Il Presidente



Dr. Enrico Quaranta

